



Sulmona, li - 9 SET. 2021

INVIO TRAMITE P.E.C.

SPETT.LE COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. (PE)
info@pec.comune.sanvalentino.pe.it

E.P.C. AI SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SEDE L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

SPETT.LE ARTA ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

SPETT.LE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELL'ABRUZZO
VIA DEGLI AGOSTINIANI, 14 66100 CHIETI
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica inerente la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Valentino in A.C. finalizzata alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in località Piano D'Orta.
RILASCIO PARERE SUL DOCUMENTO DI SCOPING PRELIMINARE.

In esito all'istanza prot.n.2892 del 10.06.2021, acquisita al prot.n.7330 il 10.06.2021, trasmessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Valentino in A.C., Geom. Antonio MASTRODICASA, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 dell'01.07.2010;
- vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018 con la quale viene nominato Direttore F.F. il Dott. Luciano Di Martino e le successive proroghe dell'incarico di cui alle Delibere di Consiglio Direttivo n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019;
- vista la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con la quale è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- visto il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357. *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni e integrazioni;*

Sede Legale
Palazzo Di Sclascio
Via Occidentale, 6
3016 Guardiagrele (CH)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa
Badia Morrone
Via Badia, 28
67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864.2570.1
Fax 0864.2570.200
info@parcomajella.it
pec:
im@pec.parcomajella.it

Sede Scientifica
Via del Vivaio, sn
323 Caramanico Terme (PE)
Tel. 0864.2570.331

parcomajella.it

- vista la Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n.26, con la quale la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel comma 1 della stessa legge;
- visto il parere inerente la procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale prot.n.10102 del 23.08.2019 rilasciato da questo scrivente Ente Parco nel quale, premesso che l'impianto e, dunque, anche la variante di cui in oggetto, risultino ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, e dal limite territoriale di questo Ente Parco ad una distanza di circa 700 m., è stata prescritta la piantumazione di essenze arboree estesa all'intero perimetro dell'impianto (non solo sul lato superiore e prospiciente la strada) finalizzata a ridurre l'impatto acustico e visivo nonché la propagazione delle polveri eventualmente prodotte, in modo da ottenere una sostanziale mitigazione degli impatti complessivi lungo tutte le potenziali direttrici di propagazione ed, in particolare, quelle afferenti al territorio di questo scrivente Ente Parco ed agli insediamenti urbani limitrofi;
- visto il provvedimento di questo Ente Parco prot.n.9458 del 06.08.2020 inerente il parere sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la variante in oggetto;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza prot.n.2892 del 10.06.2021, acquisita al prot.n.7330 il 10.06.2021, trasmessa dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Valentino in A.C., Geom. Antonio MASTRODICASA, con la quale viene richiesto il parere di questo Ente Parco sul Documento di Scoping Preliminare alla V.A.S.;

in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto, **SI COMUNICA PROPRIO PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE AL DOCUMENTO DI SCOPING PRELIMINARE INOLTRO CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI.**

In particolare, esaminata la documentazione inoltrata, si ripropongono in parte le medesime osservazioni già inoltrate nel precedente provvedimento prot.n.9458 del 06.08.2020 inerente il parere sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.

Innanzitutto, sebbene la **realizzazione della barriera arborea** venga considerata un'adeguata misura di mitigazione dei potenziali impatti scaturenti dalle attività che andranno svolte nell'impianto, in particolare, per le previste emissioni sonore e atmosferiche, tale accorgimento **avrà una reale efficacia solo nel momento in cui le piantumazioni di che trattasi presenteranno uno sviluppo vegetativo sufficiente ad espletare la loro funzione.** Tale limitazione, unitamente agli eventuali monitoraggi che seguiranno sulle emissioni (sonore e atmosferiche), nelle prime fasi di lavorazione dell'impianto dovrebbe essere analizzata con apposito indicatore in modo da valutare i potenziali effetti nelle fasi di monitoraggio che seguiranno. A tal proposito, considerati i tempi di rilevamento descritti, per tale aspetto andrebbe anche definito oltre alla fase "T₁" (a tre mesi dalla messa in esercizio), un apposito "T_x" dedicato all'entrata in regime della barriera arborea.

Inoltre, come riportato nel parere sulla Valutazione di incidenza ambientale ns. prot.n.8908 del 18.07.2019, si richiede che la barriera arborea venga estesa all'intero perimetro dell'impianto al fine di offrire nel prossimo futuro una schermatura completa e continua. Tale accorgimento darebbe un miglior contributo sia alla mitigazione delle emissioni sonore e atmosferiche ma anche al potenziale impatto visivo scaturente dall'ampliamento del sito produttivo.

Si rappresenta, altresì, la necessità di **utilizzare per la realizzazione della schermatura arborea specie floristiche autoctone** escludendo tutte quelle entità vegetali esotiche al fine proprio di evitare processi di insediamento, naturalizzazione e invasione, di specie alloctone.

Un ulteriore aspetto che si intende evidenziare è quello relativo alla superficie territoriale interessata da variante al P.R.G. che risulta sovradimensionata rispetto alle reali estensioni del nuovo impianto produttivo. Specularmente, il Documento di



Scoping appare incentrato in modo preponderante sulla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e meno sull'intera area sottoposta a variante urbanistica che al contrario dovrebbe essere il target analitico esclusivo della procedura di V.A.S.

A tal proposito, se da un lato si ritiene condivisibile la considerazione secondo la quale la variante urbanistica in oggetto risulta essere finalizzata a dare una migliore destinazione d'uso ad un'area, di fatto, già interessata storicamente da attività produttive afferenti alla lavorazione di inerti e simili, dall'altra risulta palese la volontà di rendere idonee ulteriori porzioni territoriali alla potenziale installazione di futuri nuovi impianti. Tale aspetto relativo al potenziale ampliamento non viene trattato nel Documento di Scoping inoltrato e, si ritiene, meriterebbe, nei limiti del caso, degli approfondimenti almeno di carattere quantitativo in riferimento ai potenziali scenari urbanistici determinati dalla variante al P.R.G. e regolati dalla nuova normativa che con la variante stessa entrerebbe in vigore (ad esempio, indici urbanistici, funzioni e destinazioni d'uso, ecc.). La porzione territoriale interessata, infatti, seppur parzialmente compromessa da attività antropiche risulta attualmente libera da manufatti e andrà potenzialmente a subire nel prossimo futuro sostanziali trasformazioni aggiuntive rispetto all'installazione dell'impianto di recupero inerti.

Tanto si comunica per quanto di competenza di questo scrivente Ente Parco. Si resta in attesa di conoscere i futuri sviluppi relativi alle successive fasi della Valutazione Ambientale Strategica in oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Mariano SPERA

07 settembre 2021
Y:\1\Pos. 3.9\Comuni\S. Valentino in A.CI
Impianto recupero rifiuti\Prot.n.20210610-7330 E1
Impianto recupero rifiuti_VAS-RP.doc

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luciano DI MARTINO

Il DIRETTORE F.F.
Dott. Luciano DI MARTINO